



**Procura della Repubblica
Direzione Distrettuale Antimafia
Trieste**

Prot. n. 3840/2022 U.

Al Questore di anche per l'inoltro alle strutture dipendenti;	TRIESTE
al Comandante Provinciale dei Carabinieri di per l'inoltro alle strutture dipendenti;	TRIESTE
al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di per l'inoltro alle strutture dipendenti;	TRIESTE
al Dirigente del Compartimento di Polizia Stradale	FVG
al Dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria	FVG
al Dirigente del Settore di Polizia di Frontiera	FVG
al Dirigente del Compartimento di Polizia Postale anche per l'inoltro alle strutture dipendenti;	FVG
al Comandante della Sezione Anticrimine R.O.S. Carabinieri	UDINE
al Comandante del N.A.S.	"
al Comandante del N.O.E.	"
al Comandante del Nucleo T.P.C. (Tutela Patrimonio Culturale)	"
al Comandante del Nucleo Operativo Protezione N.O.P.	"
al Capo Sezione della D.I.A.	TRIESTE
al Dirigente dell'Ufficio Polizia Marittima	"
al Dirigente dell'Ufficio Polizia di Frontiera	"
ai Comandanti delle Polizie Locali del Circondario di	"
al Direttore Marittimo	"
al Comandante Provinciale VV.FF.	"
al Direttore del Servizio Forestale Regionale	"
al Direttore dell'Agenzia delle Entrate	"
al Direttore dell'Agenzia delle Dogane	"
al Direttore della Casa Circondariale di	TRIESTE
ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di P.G.	SEDE
e, per conoscenza,	
ai Colleghi Sostituti	SEDE
ai Vice Procuratori Onorari	SEDE
al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello	SEDE

OGGETTO: Direttiva sul D. Lv. 10.10.2022 n. 150 (contenente rilevanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle disposizioni collegate, in attuazione della L. 27.9.2021 n. 134), destinato ad entrare in vigore il 30.12.2022 per effetto del D.L. 31.1.2022 n. 162 – notevole ampliamento del catalogo dei reati procedibili a querela – conseguenze immediate sull’attività della polizia giudiziaria del circondario

PREMESSA

Per effetto del Decreto-legge 31.10.2022 n. 162, convertito con modificazioni in Legge (il cui numero non è ancora noto al momento della stesura del presente documento), entra in vigore il 30.12.2022 il Decreto Legislativo indicato in oggetto, il quale – nell’ambito di una riforma di vaste proporzioni del codice penale, del codice di procedura penale nonché di varie disposizioni collegate – amplia notevolmente il catalogo dei reati divenuti procedibili a querela: il che produce conseguenze immediate sull’attività della polizia giudiziaria, sicché si rende opportuna la presente direttiva, destinata a tutti gli uffici ed i servizi aventi competenza nel circondario di Trieste.

Lo scrivente, riservandosi di emanare separate direttive sui numerosi ulteriori aspetti della riforma destinati ad incidere sulle attività del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, ritiene di dovere fin d’ora affrontare la tematica delle nuove regole sulla procedibilità a querela: regole che riguardano reati di competenza circondariale nonché un singolo reato di competenza distrettuale (art. 640 ter c.p.), in ordine al quale lo scrivente si riserva l’eventuale segnalazione della modifica normativa pure agli altri uffici e servizi di polizia giudiziaria del distretto.

IL CATALOGO DEI REATI PROCEDIBILI A QUERELA

E’ opportuno indicare separatamente i reati divenuti procedibili a querela, per averne un’immediata evidenza. Essi sono i seguenti:

- il reato di lesioni personali volontarie (art. 582 c.p.) è ora procedibile a querela anche se la malattia supera i venti giorni (ma non se supera i 40 giorni poiché in tal caso, come si dirà subito, il reato rimane procedibile d’ufficio in forza dell’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 583 c.p.). La procedibilità d’ufficio rimane per i quattro casi seguenti:
 - quando ricorre l’aggravante ex art. 61 n. 11 octies c.p. e cioè quando le lesioni siano arrecate in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività: in tal caso si procede d’ufficio anche per lesioni di durata non superiore a venti giorni (ed a più forte ragione per lesioni di maggiore durata);
 - quando ricorre qualsiasi aggravante fra quelle indicate dall’art. 583 c.p. (norma per la quale la regola della procedibilità d’ufficio è rimasta invariata);
 - quando ricorre qualsiasi aggravante fra quelle indicate dall’art. 585 c.p.: in tal caso si procede d’ufficio anche per lesioni di durata non superiore a venti giorni (ed a più forte ragione per lesioni di maggiore durata); vi fanno tuttavia eccezione le due ipotesi seguenti, nelle quali invece è stabilita la procedibilità a querela, sempre che la durata della malattia non superi i quaranta giorni: l’ipotesi in cui le lesioni siano state cagionate contro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di

minorenne, o contro il coniuge anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (prima ipotesi); l'ipotesi in cui le lesioni siano state cagionate contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (seconda ipotesi);

- infine, quando le lesioni superino i venti giorni e siano state cagionate a persona incapace o per età o per infermità, si procede d'ufficio; se invece le lesioni non superino i venti giorni e siano state cagionate a persona incapace o per età o per infermità si procede invece a querela – la quale in tal caso va presentata, a seconda delle ipotesi concrete, applicando correttamente gli artt. da 120 a 126 c.p. (articoli non modificati dalla riforma) –;
- il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.), in cui la procedibilità è d'ora in poi a querela, a meno che non ricorra taluna delle aggravanti previste dall'art. 590 bis c.p. – e cioè quella dell'aver cagionato lesioni gravi o gravissime essendo in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da stupefacenti, ovvero quella dell'aver cagionato lesioni gravi o gravissime commettendo una delle tre gravi infrazioni stradali descritte al quinto comma della norma –: in sostanza, il mero fatto dell'aver cagionato lesioni personali stradali gravi o gravissime è divenuto procedibile a querela, come avveniva prima della riforma del 2016;
- il reato di sequestro di persona (art. 605 c.p. primo comma), in cui la procedibilità è d'ora in poi a querela, a meno che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità; rimane invece ferma la procedibilità d'ufficio se sono presenti le aggravanti indicate nei commi successivi dell'art. 605 c.p.;
- il reato di violenza privata (art. 610 c.p.), in cui la procedibilità è d'ora in poi a querela, a meno che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità ovvero a meno che ricorrano le circostanze indicate dall'art. 339 c.p. (nel testo di quest'ultima norma vigente dal 15.6.2019);
- il reato di minaccia (art. 612 c.p.), in cui – in controtendenza con ciò che accade per le altre norme oggetto della riforma – la procedibilità d'ufficio, finora limitata al solo caso della ricorrenza delle circostanze indicate dall'art. 339 c.p. (come risultava dal testo dell'art. 612 c.p. modificato da ultimo nell'aprile 2018), viene ampliata anche ad altri due casi: quello in cui la minaccia è grave ed inoltre ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva (primo caso); e quello in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità (secondo caso); per effetto di tale modifica, è stata eliminata la menzione della minaccia grave nell'art. 623 ter c.p., norma che rimane in vigore per tutti gli altri casi ivi contemplati;
- il reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) in cui la procedibilità è ora a querela, tranne che nei due casi seguenti, in cui si procede d'ufficio: se il fatto è commesso con violenza alle persone ovvero se il colpevole è palesemente armato (primo caso); se il fatto è commesso con violenza sulle cose in danno di persona offesa incapace per età o per infermità (secondo caso);

- tutti i casi di furto aggravato previsti dagli articoli 624 e 625 c.p., con la distinzione che si farà a proposito del n. 7 dell'art. 625 c.p. e con l'eccezione rappresentata dal n. 7 bis, sono ora procedibili a querela: dunque ove ricorra una qualsiasi delle circostanze indicate dall'art. 61 c.p. o dall'art. 625 c.p. (a parte il n. 7 e il n. 7 bis, di cui si dirà subito), il reato è procedibile a querela. Va tenuto conto delle tre seguenti peculiarità:
 - sia il furto in abitazione o nelle appartenenze di abitazione che il furto con strappo ("scippo") rimangono procedibili d'ufficio, essendo previsti non dall'art. 624 c.p. ma dall'art. 624 bis c.p.;
 - del pari rimane procedibile d'ufficio il furto aggravato dall'art. 625 n. 7 bis c.p., e cioè il fatto commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;
 - a proposito, invece, del furto aggravato dall'art. 625 n. 7 c.p., va effettuata una distinzione: diviene procedibile a querela il fatto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede, per necessità o per consuetudine o per destinazione; rimane invece procedibile d'ufficio il fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o su cose sottoposte a sequestro o a pignoramento, ovvero il fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
- la turbativa violenta del possesso di cose immobili prevista dall'art. 634 c.p. è ora procedibile a querela, tranne il caso in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità, nel cui caso si procede d'ufficio;
- il danneggiamento previsto dall'art. 635 primo comma c.p. (nel testo vigente dal 15.6.2019) è ora procedibile a querela, salve due eccezioni per le quali rimane la procedibilità d'ufficio: il caso in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità ed il caso in cui il reato sia commesso in occasione del delitto di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità ex art. 331 c.p. – tutto ciò, sia detto per inciso, provoca una vistosa distonia fra il regime di procedibilità del danneggiamento rispetto al corrispondente regime del furto, in quanto il danneggiamento di cosa esposta alla pubblica fede rimane procedibile d'ufficio (come ogni altro tipo di danneggiamento descritto nei commi successivi al primo dell'art. 635 c.p.), laddove il furto di cosa esposta alla pubblica fede, come s'è detto, è divenuto procedibile a querela –;
- la truffa prevista dall'art. 640 c.p., in cui la procedibilità a querela permane anche se ricorre l'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 61 c.p.;
- la frode informatica prevista dall'art. 640 ter c.p. nel testo vigente dal 14.12.2021 (reato per cui è prevista la competenza di questo Ufficio distrettuale), in cui la procedibilità a querela è ora stabilita anche se ricorre l'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 61 c.p., mentre in tutti gli altri casi aggravati descritti dalla norma permane la procedibilità d'ufficio;
- inoltre, i reati di truffa ex art. 640 c.p., di frode informatica ex art. 640 ter c.p. e di appropriazione indebita ex art. 646 c.p., normalmente procedibili a querela, sono soggetti all'interpolazione effettuata sull'art. 649 bis c.p. a proposito della residuale procedibilità d'ufficio: e cioè sono ora procedibili d'ufficio solo se ricorrono aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità;

- la novella normativa introduce poi l'inedita procedibilità a querela per la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone ex art. 659 c.p. primo comma: tuttavia se il fatto ha ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici ovvero è commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità, permane la procedibilità d'ufficio. Val la pena di osservare che nulla è mutato, invece, per la diversa contravvenzione ex art. 659 c.p. secondo comma;
- infine, la novella normativa introduce la procedibilità a querela pure per la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p., a meno che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità, nel cui caso permane la procedibilità d'ufficio.

Solo per completezza espositiva sulle nuove fattispecie del codice penale incise dalla novella legislativa, è opportuno dedicare un breve cenno all'introduzione, da parte della Legge di conversione del D.L. 162/2022, del nuovo delitto di cui all'art. 633 bis c.p. ("*Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica*"), il quale sostituisce la criticata norma di cui all'art. 434 bis c.p. ("*Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica*") che era stata introdotta dal citato D.L. 162/2022 e che pertanto dopo due mesi di vigenza viene espunta dal codice penale.

LE CONSEGUENZE IMMEDIATE SULL'ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Con riferimento alla nuova procedibilità a querela, va subito chiarito che tali norme, avendo effetti penali di favore, si applicano immediatamente fin dal momento della loro entrata in vigore – e dunque a partire dal 30.12.2022 – anche ai reati anteriormente commessi: infatti il legislatore ha previsto (art. 85 del D. Lv. 150/2022, come modificato dalla Legge di conversione del D.L. 162/2022) il doveroso interpello della persona offesa, da parte del giudice o del pubblico ministero – a seconda della fase in cui si trova il procedimento – per accertare la volontà di querelarsi rispetto ai fatti contestati nei procedimenti penali già avviati e divenuti ora procedibili a querela. E' opportuno osservare che la Legge di conversione del D.L. 162/2022 specifica (all'art. 5 bis comma 2) che nei procedimenti penali incisi dalla nuova procedibilità a querela le misure cautelari personali in corso di esecuzione al 30.12.2022 perdono efficacia se entro venti giorni da tale data l'Autorità giudiziaria non acquisisce la querela: a tal fine è necessario effettuare ogni utile ricerca della persona offesa, anche a mezzo della polizia giudiziaria, e ciò ovviamente con assoluta urgenza stante la palese perentorietà di tale termine.

Analogo comportamento mirante all'interpello della persona offesa dovrà dunque tenere la polizia giudiziaria rispetto ai fatti oggetto di investigazione commessi in data anteriore al 30 dicembre, in tutti i casi in cui il pubblico ministero non abbia ancora assunto la direzione delle indagini o nei casi in cui il pubblico ministero abbia emesso apposita delega in tal senso.

Per quanto concerne i reati commessi a partire dal 30 dicembre – fra i quali vanno in particolare citate, per la loro frequenza nella pratica giudiziaria, le varie ipotesi di furto aggravato –, sorge in capo alla polizia giudiziaria il dovere di svolgere con immediatezza due distinti accertamenti: il primo è l'identificazione della persona legittimata a proporre querela (accertamento che potrebbe non essere agevole, quando il soggetto leso sia una società o una persona giuridica); il secondo è la verifica se il soggetto leso e legittimato a proporre querela intenda o meno presentare la propria istanza punitiva. Va chiarito in proposito che la persona offesa, doverosamente informata dai verbalizzanti del fatto che ha il termine di tre mesi per

decidere se proporre querela, potrebbe pure ritenere di non voler esprimersi immediatamente, preferendo prendersi del tempo e riflettere sul da farsi.

Va da sé che, in difetto di presentazione immediata di querela, per l'intero catalogo dei nuovi reati v'è assoluto divieto di procedere all'arresto in flagranza o all'adozione di misure cautelari: si raccomanda in proposito la diligente applicazione dell'art. 380 c.p.p. terzo comma e dell'art. 381 c.p.p. terzo comma (disposizioni che non sono state modificate dalla riforma in commento). Ne consegue che dal 30 dicembre in poi non può venire operato nemmeno un fermo ex art. 384 c.p.p., se il reato astrattamente compatibile con tale misura restrittiva sia divenuto procedibile a querela e questa non risulti essere stata efficacemente presentata.

Data la complessità del nuovo apparato legislativo, lo scrivente raccomanda che, per valutare correttamente se ci si trova dinanzi ad un caso in cui l'arresto (obbligatorio o facoltativo) ovvero il fermo riguarda un reato procedibile d'ufficio o a querela, venga sempre preventivamente contattato il magistrato di turno di questo Ufficio, al quale dovrà essere rappresentata con chiarezza la situazione concreta onde consentirgli di effettuare le valutazioni appropriate.

A proposito del contatto della polizia giudiziaria con il querelante e più in generale con la persona offesa, la riforma in parola se ne occupa in più articoli, che qui vengono riassunti allo scopo di fornire ai destinatari della presente direttiva un'immediata rassegna delle nuove disposizioni – con riserva eventuale, ove del caso, di una futura più approfondita analisi –.

Infatti è ora necessario che alla persona offesa, sia essa o meno querelante, venga fatto espressamente presente dalla polizia giudiziaria quanto segue:

- la persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche informatico (art. 90 c.p.p. comma 1bis, introdotto dall'art. 5 D. Lv. 150/2022);
- la persona offesa ha ora il più ampio catalogo di obblighi e facoltà indicati dall'art. 90 bis c.p.p. comma 1 (nel testo introdotto dall'art. 5 D. Lv. 150/2022): in pratica, il catalogo dell'art. 90 bis c.p.p. finora utilizzato dalla polizia giudiziaria e normalmente allegato alla querela o alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, deve venire integrato d'ora in poi dai seguenti ulteriori avvisi:
 - il querelante ha l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato (nuova lettera a) bis dell'art. 90 bis c.p.p.);
 - il querelante ha facoltà, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente (nuova lettera a) ter dell'art. 90 bis c.p.p.);
 - il querelante ha l'obbligo, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione (nuova lettera a) quater dell'art. 90 bis c.p.p.);
 - ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante nel domicilio dichiarato o eletto; in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso

la cancelleria del giudice procedente (nuova lettera a) quinquies dell'art. 90 bis c.p.p.);

- la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita della querela (nuova lettera n) bis dell'art. 90 bis c.p.p.);
- la persona offesa ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (nuova lettera p) bis dell'art. 90 bis c.p.p.): a tal proposito, dovrà peraltro essere specificato che tutte le disposizioni in materia di giustizia riparativa saranno applicabili solo dopo sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove norme, e pertanto solo dal 30.6.2023 (art. 92 D. Lv. 150/2022 comma 2 bis, aggiunto dall'art. 5 novies della Legge di conversione del D.L. 162/2022);
- la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita della querela (nuova lettera p) ter dell'art. 90 bis c.p.p.): anche a tale proposito vale la specificazione appena indicata;

infine, tali ulteriori adempimenti comportano che nel catalogo degli avvisi presente nella vostra attuale modulistica, ove ora è scritto che la persona offesa viene avvisata *"della possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione"*, queste ultime parole *"o attraverso la mediazione"* debbano venire eliminate;

- la vittima del reato, e cioè la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona, deve venire informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa (art. 90 bis.1 c.p.p., introdotto dall'art. 5 D. Lv. 150/2022): anche qui dovrà venire specificato che tutte le disposizioni in materia di giustizia riparativa saranno applicabili solo dopo sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove norme, e pertanto solo dal 30.6.2023;
- all'atto di presentazione della querela, alla persona offesa devono venire applicate le nuove disposizioni sul domicilio del querelante (art. 153 bis c.p.p., introdotto dall'art. 10 D. Lv. 150/2022);
- infine, se la persona offesa viene sentita dalla polizia giudiziaria, deve essere avvisata del diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni da lei rese siano documentate mediante riproduzione fonografica, salvo la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico (art. 351 c.p.p. comma 1 quater, introdotto dall'art. 17 D. Lv. 150/2022); analoghe norme sulla necessaria riproduzione fonografica o audiovisiva sono indicate dai commi 3 bis, 3 ter e 3 quater dell'art. 357 c.p.p., introdotti dal medesimo art. 17, per quanto concerne i seguenti tre casi:
 - indagini su taluno dei delitti indicati dall'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.: si deve procedere mediante riproduzione fonografica, salvo la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico (art. 357 comma 3 bis);

- espressa richiesta della persona informata sui fatti, sentita ex art. 351 c.p.p.: si deve procedere mediante riproduzione fonografica, salvo la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico (art. 357 comma 3 bis);
- audizione di persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità: si deve procedere a pena di inutilizzabilità mediante riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sempre che sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto (art. 357 comma 3 ter);
- in tali casi, la trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria.

Rammentando che l'entrata in vigore delle nuove disposizioni avviene dal 30 dicembre, raccomando l'immediata e capillare diffusione del presente documento e ringrazio fin d'ora tutti i suoi destinatari per l'indispensabile attiva collaborazione.

Informo per conoscenza il signor Procuratore Generale in quanto titolare del potere-dovere di vigilanza sull'attività delle Procure della Repubblica nonché i colleghi magistrati togati ed onorari di questo Ufficio. Il provvedimento, infine, verrà pubblicato sul sito Internet di questa Procura.

Trieste, 29 dicembre 2022

Il Procuratore distrettuale della Repubblica
Antonio De Nicolo

